



CORTE DEI CONTI

**PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA TOSCANA**

***CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2012***

INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE

Cons. Dott. Angelo Canale

Firenze 20 febbraio 2012

Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana

Inaugurazione anno giudiziario 2012

Firenze, 20 febbraio 2012

o

Relazione del Procuratore Regionale dott. Angelo Canale

Signor Presidente,

la Sua relazione ha ben illustrato lo stato della giurisdizione della Corte dei conti nella Regione Toscana e ha dato conto all'opinione pubblica, anche per il tramite della stampa qui convenuta, del bilancio dell'attività della Sezione.

Il suo intervento, infatti, ha confermato che l'inaugurazione dell'anno giudiziario non rappresenta una liturgia formale o peggio una prassi di rilievo mediatico, ma, in uno Stato democratico, il momento pubblico e trasparente del bilancio e della riflessione nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

In siffatto ambito, il rappresentante del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti è qui chiamato ad illustrare, attraverso l'esposizione commentata di dati, il compendio dell'attività svolta dal proprio Ufficio, indirizzata verso gli obiettivi: della tutela della legalità e dell'integrità del Pubblico Erario.

Prima di entrare nel merito dei risultati dell'Ufficio intendo svolgere alcune brevi preliminari osservazioni.

Questa cerimonia è segnata, temporalmente, da due circostanze, che meritano una sottolineatura.

Ricorre quest'anno, tra qualche mese, il 150° anniversario della istituzione della Corte dei conti, istituita con L. 14 agosto 1862.

Anche alla luce dell'attuale grave crisi finanziaria, ed è questa la seconda circostanza temporale che viene qui in rilievo, è normale chiedersi se la Corte dei conti, 150 anni dopo la sua istituzione come suprema magistratura del controllo della spesa pubblica, abbia nell'attualità un "ruolo" da attore e possa ancora costituire il presidio di legalità voluto dal lontano Legislatore e in epoca più recente dal Costituente, che espressamente demandava alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, il controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici, l'esercizio della giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.

o

Il 14 agosto 1862 vedeva dunque la luce la Corte dei conti dello Stato unitario. Ancora non si erano spenti gli echi delle battaglie risorgimentali che avevano condotto alla proclamazione del Regno dell'Italia unificata, ancora era aperta la questione di Roma e dello Stato Pontificio, ancora si doveva por mano all'immenso compito di unificare il complesso delle diverse norme che negli stati preunitari regolavano i rapporti giuridici nei vari campi (civile, commerciale, penale,

amministrativo) e tuttavia il Legislatore nazionale, sulla iniziativa di un Governo che ancora si muoveva nel solco segnato dal Cavour e che aveva in Quintino Sella un illustre ed ineguagliato Ministro delle Finanze, già istituiva la Corte dei conti, la prima magistratura, sotto il profilo temporale, dello stato unitario. Ciò non poteva non avere un significato.

Significava che in un ordine di priorità delle diverse e tutte importanti emergenze che il Governo e il Parlamento nazionale dovettero affrontare all'indomani della unificazione, la priorità di garantire senza soluzione di continuità il corretto svolgimento dell'azione amministrativa e di garantire la legalità della spesa pubblica, furono ritenute esigenze non differibili. Un segno dei tempi.

Certo, la Corte dei conti dell'epoca, della quale siamo orgogliosi eredi, operava in una amministrazione assai più semplice dell'attuale, concentrata su poche essenziali funzioni (Difesa, Interni, Giustizia, Politica Estera, etc.) e la spesa pubblica era abissalmente lontana, per dimensione e destinazione, dagli attuali confini. Le stesse funzioni della Corte erano circoscritte al solo controllo sugli atti e solo negli anni successivi, partendo dal giudizio sui conti si pervenne attraverso crescenti estensioni alle attuali funzioni giurisdizionali, che si collegano a quelle di controllo, ed anzi sono ad esse strettamente connesse.

Nella continuità ai principi fondanti, la Corte dei tempi moderni, caratterizzati questi ultimi dalla crescita della spesa pubblica, dalla complessità dei modelli di finanza pubblica e dal crescente ruolo delle regioni e delle autonomie locali, ha

talvolta preceduto, attraverso l'evoluzione della giurisprudenza del controllo e di quella di responsabilità, gli adeguamenti normativi che si sono resi necessari.

La Corte di oggi pur restando quella di ieri per quanto riguarda i principi e gli obiettivi, che restano la tutela della legalità e dell'integrità del Pubblico Erario, affronta i nuovi scenari ed i nuovi impegni con una architettura organizzativa, ordinamentale e normativa in larga parte rinnovata.

Sul fronte del controllo, è oramai radicato il modello di cui alla legge 20/1994, mentre le disposizioni costituzionali costituiscono l'ancoraggio sul quale in epoca recente si è realizzato, con l'approvazione della legge 5 giugno 2003 n. 131, un nuovo archetipo di controllo, avente "un compito sostanzialmente collaborativo, posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate e, precisamente, volto a garantire che ogni settore della Pubblica Amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione: quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza" (C.Cost. n.29/1995)

Per quanto invece riguarda la giurisdizione, sulla quale ovviamente mi soffermerò più in dettaglio nell'illustrare i dati relativi all'attività dell'ufficio, mi limito ad osservare, in via generale, che gli interventi legislativi degli ultimi anni più che rispondere ad un disegno organico e coordinato sono sembrati ispirati da situazioni cogenti.

Infatti, dopo la riforma del 1994 (leggi nn. 19 e 20), che aveva avviato il rinnovamento del sistema della responsabilità amministrativa e contabile, gli ulteriori interventi legislativi sono stati frammentari e disorganici.

Un elemento di significativa novità va però colto; e cioè la progressiva attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti di tipizzate ipotesi di illecito contabile comportanti responsabilità sanzionatoria, una responsabilità che si aggiunge a quella tradizionale di natura risarcitoria.

Si va quindi “delineando, nel nostro ordinamento, un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile, a carattere eminentemente punitivo, che si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale, basato sulla clausola generale del risarcimento dei danni pubblici” (SS.RR. n.12/2011QM).

Si rammentano, in proposito, le previsioni: della legge finanziaria 2003, che all’art. 30, ha previsto la nullità degli atti e contratti degli enti locali che si indebitano per finanziarie spese non di investimento e la sanzione pecuniaria da cinque sino a venti volte l’indennità di carica degli amministratori responsabili della violazione; nonché quelle della legge finanziaria 2008, art. 3 comma 44, che sanziona l’amministratore che omette di pubblicare sul sito web i dati relativi a determinati atti di spesa; e il successivo comma 59, che sanziona, con una pena pecuniaria pari a dieci volte l’ammontare dei premi, gli amministratori che stipulano, a spese dell’ente, polizze assicurative per i rischi derivanti dalla responsabilità per danni allo Stato o ad enti pubblici. Ed altre ipotesi, che per ragioni di brevità non elenco.

o

Si intreccia temporalmente con la ricorrenza del 150° anniversario della istituzione della Corte dei conti, il grave momento che il nostro Paese sta vivendo e tutti ci chiama come cittadini “a stringerci a coorte” per affrontare le comuni difficoltà.

In questi momenti l’obiettivo di un rigoroso controllo della spesa pubblica, che deve affiancare le azioni di contrasto all’elusione e evasione fiscale, è un obiettivo primario, strategico, da perseguire tenacemente, in primo luogo promuovendo la crescita della coscienza nazionale e sociale, senza la quale ogni altro intervento non sortirebbe positivi effetti durevoli (e a tal proposito come non rivolgere un deferente e grato pensiero al signor Presidente della Repubblica che siffatto importantissimo obiettivo ha posto al centro del suo alto magistero); ed in secondo luogo mettendo in campo, fornendo loro ogni possibile sostegno, non solo materiale, tutti gli strumenti dei quali lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, dispone.

In questo quadro la Corte dei conti, che è ad un tempo suprema magistratura del controllo e giudice della responsabilità patrimoniale amministrativa dei pubblici agenti, sente forte la responsabilità del proprio ruolo, che ha sempre svolto al meglio delle risorse disponibili, spesso costituendo il più efficace deterrente nei confronti degli sprechi e delle azioni di cattiva amministrazione alle quali, almeno in parte, dobbiamo il peggioramento dei conti pubblici.

A maggior ragione sentono forte la responsabilità del proprio ruolo, della propria missione istituzionale, i magistrati del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, sui quali grava il potere/dovere di iniziativa, essendo essi i titolari dell’azione

di responsabilità, coloro che nel pubblico interesse agiscono per tutelare l'integrità del Pubblico Erario.

Tutte le procure regionali della Corte dei conti sono ispirate ed agiscono in nome dei medesimi principi e per il perseguimento dei medesimi interessi.

La Procura regionale toscana opera alla stregua delle consorelle, con i medesimi obiettivi.

o

La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana ha in organico 5 magistrati (il Procuratore regionale + 4 vice o sostituti procuratore generale), ma al momento i magistrati assegnati e presenti sono complessivamente 4, uno in meno di quanto in organico previsto.

Tuttavia per gran parte del 2011, la Procura regionale ha operato dapprima con tre (-40%) e per lunghi periodi con due magistrati (-60%), che da soli, essendo peraltro ciascuno già titolare di circa un migliaio di fascicoli, hanno affrontato una mole non indifferente di ulteriore lavoro.

Naturalmente in questa situazione il numero dei giudizi di responsabilità promossi (una sessantina) ha subito, rispetto al 2010, una flessione, in parte ridotta nell'ultimo quadrimestre.

All'inizio del 2011 il carico di istruttorie era di 3901 fascicoli. Alla fine dell'anno il carico era sceso a 2963 fascicoli. Se si considera che nel corso dell'anno sono state aperte 2577 nuove istruttorie, si ricava che nel corso del 2011, pur nella

descritta situazione di carenza di personale di magistratura, sono stati esitati ben 3515 fascicoli istruttori.

Un impulso è stato dato all'eliminazione dell'arretrato e soprattutto alle archiviazioni dei fascicoli che erano stati aperti, nel passato, sulla base di notizie generiche di danno, prive quindi dei requisiti di specificità e concretezza, di cui all'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge n.78 del 2009.

Il riferimento al tema della notizia di danno mi dà l'occasione per una serie di riflessioni:

a parte i fascicoli (ben 1456 nel corso del 2011) relativi alla c.d. Legge Pinto – dei quali dirò -, la maggior parte delle denunce o segnalazioni di danno, pervenute nel 2011 e riferite agli enti territoriali (circa 500) pervengono da privati cittadini, associazioni, sindacati e numerose anche da esponenti politici locali .

Soprattutto le prime, ispirate da un bisogno sempre più forte di giustizia e dalla reazione di chi assiste a sprechi ed abusi, sono però spesso prive dei requisiti di specificità e concretezza.

Le seconde invece appaiono non di rado ispirate da calcoli di natura politica e ciò impone al magistrato assegnatario del fascicolo istruttorio una particolare cautela, per evitare che doverose iniziative istruttorie siano strumentalizzabili per finalità che nulla hanno a che vedere con la tutela del Pubblico Erario.

Pochissime, per quanto concerne il comparto degli enti territoriali, sono le denunce che pervengono dai soggetti pubblici qualificati, cui la legge impone un obbligo di denuncia che verosimilmente si può presumere in larga misura disatteso.

Spesso noi apprendiamo dalla stampa o da privati cittadini o associazioni fatti dannosi che i vertici amministrativi si sono guardati bene dal denunciare: un comportamento, quest'ultimo, che se non è dolosamente omertoso è quanto meno colposamente negligente.

Nel corso del 2011 una sola denuncia ci è pervenuta da un difensore civico e solo tre da colleghi di revisori dei conti.

Purtroppo l'abolizione, nel passato, degli organi di controllo sugli atti di spesa degli enti locali ci ha privato di importanti "antenne" sul territorio e oggi giunge al nostro esame solo ciò che i cittadini volenterosi ci segnalano, ciò che ha formato oggetto di indagini penali, ciò che autonomamente gli organi di polizia ci comunicano, ciò che la stampa riferisce, ciò che si può ricavare dalle segnalazioni obbligatorie in materia di debiti fuori bilancio.

In questo contesto assumono particolare rilievo le comunicazioni ex art. 129 disp. att. c.p.p. che ci giungono dai colleghi pubblici ministeri penali, con i quali è però necessario pervenire, nel comune interesse della tutela della legalità, a ulteriori e più operative forme di condivisione della informazione, eventualmente, come già accade in alcune regioni, attraverso la comune adesione a protocolli, per disciplinare, nel rispetto delle norme, la reciproca, fattiva collaborazione.

Dalla magistratura ordinaria abbiamo ricevuto, nel corso del 2011, 49 segnalazioni di danno.

Anche il giudice amministrativo ha talvolta disposto in sentenza, in presenza di danni erariali o della soccombenza di amministrazioni o enti pubblici, la trasmissione

degli atti al P.M. presso la Corte dei conti: statisticamente il numero di tali segnalazioni (sette istruttorie sono state originate da segnalazioni del TAR) non è significativo, ma è comunque un segnale positivo, che va sottolineato e soprattutto incoraggiato.

Last but not least, qualificate segnalazioni di danno ci sono giunte dalla Corte dei conti in sede di controllo e in particolare dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana.

Il carattere “collaborativo” del controllo esercitato da tale Sezione non è infatti di impedimento al dovere di comunicare alla Procura regionale eventuali fattispecie dannose rilevate in occasione dell’esercizio delle funzioni di controllo.

E’ recente una segnalazione che la Sezione regionale ha inoltrato a proposito di fatti dannosi emergenti dall’esame della gestione finanziaria del Comune di Castiglion Fiorentino.

o

Come accennato, ben 1456 fascicoli sono stati aperti nel 2011 sulla base di segnalazioni di “equa riparazione” per la irragionevole durata dei procedimenti giudiziari (c.d. Legge Pinto): va detto che se il numero è veramente imponente e particolarmente pesanti sono le conseguenze finanziarie negative per il bilancio dello Stato, l’esito delle istruttorie in questione è spesso, inevitabilmente, l’archiviazione, poiché la irragionevole durata dei procedimenti, tranne limitati casi al nostro esame, ben difficilmente è stata determinata da colpevoli ritardi soggettivi od omissioni, essendo invece riconducibile alla nota, più volte e in tutte le sedi denunciata,

oggettiva situazione nella quale versa la giustizia; una situazione che spesso non consente oggettivamente il rispetto dei termini considerati “ragionevoli” dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

o

Com’è noto la Legge impone alle amministrazioni pubbliche di segnalare alle procure regionali gli atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Non si tratta di denunce, perché di per sé il debito fuori bilancio non è danno, pur potendo essere un fatto sintomatico di una patologia amministrativo-contabile.

Nel corso del 2011 sono giunte 163 segnalazioni, in larga misura da parte degli enti locali. Moltissimi debiti fuori bilancio sono stati determinati dalle spese legali o da risarcimenti conseguenti a vicende giudiziarie risalenti anche a molti anni prima; in un minor numero di casi sono stati determinati da spese di funzionamento disposte senza l’osservanza delle previste procedure contabili.

Il Pubblico Ministero contabile, oltre al profilo di irregolarità formale, valuta anche la pertinenza pubblica della spesa, se la stessa ha arrecato comunque vantaggio all’amministrazione e se il comportamento degli amministratori che disposesero la spesa sia stato connotato da dolo o colpa grave: in questa materia nel corso del 2011 sono stati attivati n. 7 giudizi di responsabilità.

In Regione il fenomeno dei debiti fuori bilancio, considerato statisticamente in rapporto al numero dei centri di spesa, non sembra tuttavia particolarmente significativo.

o

Ben 96 istruttorie sono state aperte a proposito di fattispecie dannose connesse o dipendenti da fatti anche di rilievo penale (è praticamente rappresentata tutta la gamma dei delitti contro la P.A.). Il numero è significativo ed è coerente con i dati forniti dal signor Presidente della Corte di Appello di Firenze circa un mese fa, ma non con le comunicazioni ex art. 129 disp. att. c.p.p., del che è ragionevole desumere un qualche deficit informativo.

o

L'ordine di trattazione delle istruttorie non può seguire il rigoroso ordine cronologico di apertura dei fascicoli, né è sempre possibile dedicarsi con l'opportuna tempestività a vicende attuali e particolarmente gravi.

Dobbiamo infatti fare i conti, sempre, con il termine quinquennale di prescrizione. Evitare la prescrizione è un imperativo categorico.

Ciò purtroppo può alimentare l'immagine di una Procura regionale che, per dirla in linguaggio corrente, non sta sull'attualità, sui problemi dell'oggi.

Non è così (basti pensare a giudizi su fatti di stringente attualità, come le ipotesi di danno connesse ai lavori TAV sulla tratta Firenze-Bologna) e comunque la Procura deve fare il proprio dovere a prescindere dal rilievo mediatico dei fatti.

Infine, sempre in tema di notizia di danno, va rimarcato, soprattutto a beneficio dei tanti cittadini che ci segnalano fatti nei quali il danno, pur prevedibile, non ha ancora il carattere necessario dell'attualità, che elemento oggettivo, costitutivo della responsabilità è il danno risarcibile, attuale, concreto.

Solo in presenza di un danno già – purtroppo – realizzatosi il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti può agire, non prima.

Ciò di non di meno la possibilità giuridica di richiedere provvedimenti di urgenza o inibitori del comportamento potenzialmente ma sicuramente dannoso ha formato oggetto di una recentissima ordinanza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania. E' l'avvio di una importante riflessione giurisprudenziale che seguiremo con grande attenzione, confidando che analoga attenzione ponga il Legislatore, facendosi carico di affrontare sul piano normativo una questione di oggettivo rilievo.

A proposito del danno non attuale, va detto che la Procura regionale ha aperto numerosi fascicoli istruttori sui così detti contratti “swap” (strumenti di finanza derivata) che incautamente molti enti locali hanno stipulato. Tranne pochi casi in cui a seguito della operazione di chiusura del derivato si sono avute certezza e attualità del danno, negli altri casi il danno, pur se altamente prevedibile e di entità molto importante, emergerà solo alla scadenza contrattuale. Si assiste peraltro al fenomeno della rinegoziazione dei derivati originari, con il duplice obiettivo: di abbassare il valore delle scadenze contrattuali più immediate, aggravando quelle future; e di rinviare l'emersione delle perdite ai bilanci futuri. E' certo che la Procura regionale alzerà il livello di attenzione nei confronti di questi fatti.

o

Nel corso del 2011, pur nella situazione di carenza di personale di magistratura, è stata condotta una corposa attività istruttoria, con oltre 1100 richieste istruttorie, 96

deleghe a svolgere accertamenti diretti conferite agli organi di polizia, 24 istanze per resa di conto, 96 inviti a dedurre, che hanno raggiunto 230 persone, tra amministratori e funzionari pubblici.

Come accennato, sono stati attivati, nel 2011, 58 giudizi di responsabilità (con una richiesta risarcitoria quantificata in euro 4.389.667,48, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia) nei confronti di 159 persone, tra amministratori o funzionari pubblici. Circa la metà dei giudizi ha riguardato enti locali, il resto amministrazioni statali, enti pubblici e aziende sanitarie.

La tipologia delle fattispecie dannose dedotte in giudizio è quanto mai varia. Si va dai danni patrimoniali, anche per lesione d'immagine, connessi o dipendenti da fattispecie penalmente rilevanti (per ipotesi di peculato, concussione, corruzione, turbativa d'asta, truffa, abuso d'ufficio), ai danni di natura strettamente amministrativa/contabile, come le indebite percezioni di emolumenti, indebite percezioni di rimborsi, indebito conferimento di funzioni dirigenziali, indebito svolgimento di attività extra-moenia, attività ambulatoriale non autorizzata, indebito svolgimento di visite specialistiche, azioni di rivalsa nei confronti di dipendenti pubblici – sanitari in particolare -, spese legali per lite temeraria, danni da illegittime procedure espropriative, omesso versamento di somme riscosse, omesso accertamento e riscossione di entrate, perdite e danneggiamenti di beni pubblici, etc.

Vanno qui particolarmente sottolineati l'effetto di deterrenza che consegue già agli inviti a dedurre e agli atti di citazione, nonché il risarcimento del danno cui non

di rado aderiscono spontaneamente i presunti responsabili sin dalla fase istruttoria o dopo la notifica degli atti suddetti.

Sono state emesse 24 istanze per resa del conto giudiziale nei confronti di altrettanti agenti contabili – tesoreri e cassieri - delle camere di commercio della Toscana: tutti costoro hanno ottemperato e versato il conto, che è ora all'esame della Sezione.

E' da rimarcare la sensibilità dimostrata dal presidente della sezione nei confronti del tema dei conti giudiziali, che nel corso del 2011 con maggiore continuità rispetto al passato sono tornati in udienza.

E' infatti opinione di chi parla che la Corte dei conti deve indirizzare le proprie energie e le proprie attenzioni specificamente ai temi che ne contraddistinguono il carattere di giurisdizione speciale: ai temi della gestione di bilancio, delle gestioni finanziarie, della gestione del patrimonio pubblico.

Temi peraltro che appaiono coerenti con l'impegno della Corte, nella attuale difficile congiuntura economica, di tutelare con maggiore vigore l'integrità del Pubblico Erario. Un impegno che recentemente il Presidente ed il Procuratore Generale della Corte dei conti hanno rinnovato.

Con questo obiettivo sono state di recente avviate alcune importanti iniziative istruttorie, ad esempio riguardo al porto industriale di Livorno (già emesso invito a dedurre per una ipotesi di danno di svariati milioni di euro) o ai profili di danno connessi alla costituzione o partecipazione a società, mentre sono stati acquisiti, a mezzo dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dati conoscitivi, dai

quali si svilupperanno, se ne ricorreranno le condizioni di legge, specifiche attività istruttorie, sui beni immobili di proprietà pubblica abbandonati integri od incompiuti, degradati, inutilizzati.

Ne sono stati, al momento, censiti in regione ben 87 : si va da diversi ospedali inutilizzati ed in stato di abbandono, a magazzini, depositi carburanti, caserme, scuole, centri comunali polivalenti, centri anziani, palestre, immobili già sedi di uffici pubblici, e così via.

o

La Procura regionale nel passato ha usato molta prudenza nel richiedere misure cautelari a garanzia del credito erariale. Mi riferisco al sequestro conservativo, di cui agli artt. 669 bis c.p.c. e segg.

Alla luce di quanto è emerso dall'attività di monitoraggio sulla esecuzione delle sentenze di condanna, della quale tra poco dirò, ho ritenuto di invitare i colleghi pubblici ministeri a richiedere ogni qual volta ne ricorrano tutte le condizioni di legge, la misura cautelare del sequestro conservativo "ante causam".

Nel corso del 2011 sono quindi stati richiesti – ed autorizzati – 10 sequestri conservativi, fino alla concorrenza, complessivamente, di 2.529.878,85 euro.

o

Come vi è noto, l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti di condanna dei convenuti è competenza delle amministrazioni a favore delle quali la sentenza è pronunciata.

Alla Procura regionale spetta vigilare e monitorare l'esecuzione, la cui responsabilità è, per l'appunto, delle amministrazioni creditrici, che a tal fine designano un funzionario responsabile del procedimento e periodicamente danno conto delle fasi del recupero.

In sede di monitoraggio è emerso che alla esecuzione delle sentenze emesse a favore dello Stato o degli enti pubblici generalmente, ma non sempre, si provvede a mezzo dell'Agenzia delle Entrate. Spesso il debito erariale è rateizzato, con trattenute mensili nei limiti di legge.

La rateizzazione è prevista dal D.P.R. n. 260/1998, e la stessa norma regolamentare (art.2, comma 3) prescrive che l'importo della singola "rata" mensile non possa eccedere il c.d. quinto dello stipendio o pensione: ciò in effetti pone un concreto problema di effettività e certezza del recupero del credito, quando lo stesso sia elevato e ne sia consentita la rateizzazione.

Abbiamo rilevato casi in cui l'importo della condanna, a causa del necessario rispetto del limite mensile del c.d. "quinto", è stato suddiviso in 300/400 rate, anche nei confronti di persone già anziane.

300 rate mensili significano 25 anni!

Abbiamo accertato che talvolta il debito rateizzato non è stato gravato da interessi (e in relazione a ciò abbiamo di recente aperto istruttorie).

Problemi e criticità sono emersi nei casi in cui l'amministrazione creditrice è un ente locale o una azienda sanitaria. Qui abbiamo riscontrato, a parte il già noto problema della rateizzazione, una certa "timidezza" nel portare ad esecuzione le

sentenze di condanna, una inspiegabile ritrosia ad attivare tempestivamente procedure esecutive (pignoramenti, etc,) o, più in generale, i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

In altre parole abbiamo rilevato comportamenti incerti e sostanzialmente elusivi dell'obbligo giuridico di eseguire le sentenze di condanna.

E' inammissibile che, ad esempio, per la riscossione di una sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada si proceda con determinazione, mentre uguale determinazione non si pone nel recuperare ben più consistenti crediti erariali, per di più dipendenti dall'accertamento giudiziale di gravi comportamenti dannosi, talvolta concretizzatisi anche in illeciti arricchimenti.

Almeno in un caso, di recente, ho ritenuto di segnalare la vicenda alla Procura della Repubblica, per gli eventuali profili penali.

E sempre di recente ho promosso un'azione revocatoria ex art.2901 c.c. di atti di disposizione patrimoniale posti in essere a ridosso della condanna, apparentemente finalizzati solo a sottrarre al creditore la garanzia del suo credito.

Le criticità rilevate ci indurranno, anche per il 2012, a intensificare il monitoraggio delle sentenze di condanna: la certezza della esecuzione della condanna infatti non solo consente di recuperare risorse pubbliche, ma nel contempo rafforza gli effetti di prevenzione e di deterrenza delle stesse sentenze.

Nel corso del 2011 sono passate in giudicato sentenze di condanna per euro 4.654.433 e nello stesso periodo risultano essere stati recuperati euro 419.445,40 riferiti a condanne passate in giudicato nel 2011 o prima.

Infine risultano ancora da recuperare, per sentenze emesse tra il 2006 e il 2010, ancora quasi 10 milioni di euro.

o

Approssimandosi la conclusione di questo intervento, è prassi che il Procuratore regionale rivolga pubblicamente espressioni di stima e ringraziamento nei confronti di chi, con professionalità, dedizione non disgiunta da entusiasmo, e talvolta vero e proprio spirito di sacrificio, ha fornito collaborazione all'Ufficio.

Ma questa volta, che è la mia prima volta, non è per aderire a tale prassi, ma è per sincera, spontanea convinzione che rivolgo il mio sentito ringraziamento al collega che mi ha preceduto, il Presidente di sezione Claudio Galtieri, che mi ha lasciato "in eredità" un ufficio dove serietà ed efficienza rappresentano un inscindibile binomio.

Con uguali sentimenti rivolgo, anche a nome dei miei colleghi, espressioni di stima ed apprezzamento agli organi di polizia, senza la cui splendida collaborazione e disponibilità sarebbe ben difficile svolgere il nostro compito.

Ringrazio la Guardia di Finanza, che dedica alle esigenze istruttorie della Procura regionale, nel solco di quella che oramai è una ultraventennale esperienza, personale – ufficiali e sottufficiali - particolarmente qualificato, che ci aiuta ed assiste con grande specifica competenza, con senso di responsabilità e con entusiasmo; ringrazio altresì l'Arma dei Carabinieri, che con le sue articolazioni territoriali e NAS, fornisce una più che valida, utile e spesso indispensabile collaborazione; e infine ringrazio la Polizia di Stato ed il Corpo Forestale dello Stato,

al quale di recente abbiamo conferito talune deleghe istruttorie di particolare complessità.

E sia consentito, tra i ringraziamenti, farne uno meno rituale degli altri: ai miei colleghi e al mio personale amministrativo, che mi hanno accolto, come nuovo Procuratore regionale, con un credito di sentimenti di stima, fiducia ed amicizia. Cercherò di meritarli.

o

In conclusione, la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana non è un grande ufficio, ha in organico appena cinque magistrati e ne sono in servizio solo quattro; non ha, questa Procura regionale, adeguate risorse, soprattutto logistiche, ma ha compiti e responsabilità importanti, ed un significativo obiettivo: quella di costituire, in Regione, un punto di riferimento per quanti aspirano alla buona amministrazione e per questo chiedono che le risorse pubbliche siano impiegate con correttezza e competenza nell'esclusivo interesse pubblico .

Con questi auspici e con questi intendimenti Le chiedo, signor Presidente, di voler dichiarare aperto l'anno giudiziario 2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana.